Intesa Sanpaolo e Zes Campania: accordo per il rilancio

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 11

Il Censis boccia gli atenei della Campania

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 14

Draghi-sindacati, oggi l’incontro. Sul tavolo il taglio del cuneo fiscale

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 17

Ance: il 47% del Superbonus rientra all’erario in nuove tasse, Iva o contributi

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 24

SACE: 1,6 miliardi di contratti con l’approccio proattivo

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 27

Lavoro, la siccità aumenta le diseguaglianze sociali

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 31

La crisi dell’energia durerà anni, a questi prezzi l’industria non regge

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 35

Emergenza povertà

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 36

La questione sociale tra realtà e falsi miti

scritto da Fabiana Capasso | Luglio 12, 2022
selezione articoli_12 luglio 2022 40

AGEVOLAZIONI | Credito

d’imposta formazione 4.0: disponibile il modello di comunicazione. Aggiornamenti

scritto da Marcella Villano | Luglio 12, 2022

È disponibile il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito Decreto e modello di comunicazione

Ricordiamo che il credito d’imposta formazione è una misura volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

È riconosciuto in misura del:

- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le **piccole imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo

economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;

- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le **medie imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;

- 30% delle spese ammissibili per le **grandi imprese** nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Con **riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022**, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, **le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.**

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Le **attività formative** dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;

- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Possono fruire della misura tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per quanto concerne l'erogazione dell'attività formativa, essa avviene internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività

formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

La documentazione normativa è disponibile al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-formazione-4-0